



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 22/04/2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2001.

L'anno **duemilaundici**, addì ventidue del mese di aprile si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Epifani Vincenzo il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 10:30, nella Casa Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 10,30

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ZIZZA VITTORIO	SI	
2	SEMERARO NICOLA	SI	
3	MARRAZZA ANTONIO	SI	
4	DE BIASI FRANCESCO	SI	
5	EPIFANI VINCENZO	SI	
6	CELINO ANGELO LUCA	SI	
7	DE SIMONE SILVIO	SI	
8	SBANO GIUSEPPE		SI
9	BARELLA ANTONIO	SI	
10	PAGLIARA ANTONIO	SI	
11	LANZILLOTTI ANGELO	SI	
12	PEPE NICOLA	SI	
13	SIMEONE LEONARDO	SI	
14	BRANDI CARMINE PASQUALE	SI	
15	SAPONARO VITO	SI	
16	ANNICCHIARICO GIUSEPPE	SI	
17	PECICCIA ANGELO RAFFAELE	SI	
18	ORLANDINO FRANCESCO CARMELO	SI	
19	SCALERA AGOSTINO		SI
20	TARANTINO CORRADO	SI	
21	PERRINO VITO ANGELO		SI

Totale presenti 18 Totale assenti 3

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vito Antonio Maggiore

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- **Che** l'imposta comunale sugli immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I del D. lgs 30/12/1992, n.504 e successive modificazioni;
- **Che**, ai sensi dell'art.1, comma 156 della legge 27 Dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007), è stato modificato l'art.6, comma 1 del D. lgs. 30 dicembre 1992 n.504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all'approvazione delle aliquote I.,C.I.;
- **Che**, l'art.6, comma 2 del D. lgs n.504/1992, stabilisce che l'aliquota i.c.i. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali;
- **Che** l'art.1, comma 5 della legge n.244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto un aumento della detrazione sull'abitazione principale pari a 1,33 per mille della base imponibile, fino a un massimo di 200 euro e con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 E A/9;
- **Che** l'art.8, comma 3 del d. lgs. N.504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, nonché, in alternativa, di elevare fino a un massimo di euro 258,23 l'importo della detrazione base, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
- **Che** l'art.58, comma 3 del D. lgs n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta purchè il Comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- **Che** l'art.4, comma 1 della legge n.556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
- **Che** l'art.2, comma 4 della legge n.431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi "tipo" previsti da tale norma;
- **Che** lo stesso art.2, comma 4 della legge n.431/1998 stabilisce che i Comuni di cui all'art.1 del decreto-legge 30/12/1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/1989, n.61, e successive modificazioni, possono fissare un'aliquota ICI più elevata, in misura superiore fino al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- **Che** l'art.3, comma 56 della legge n.662/1996 stabilisce che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti locata;
- **Che** l'art.6, comma 2 del D. lgs. n.504/1992 prevede la possibilità di stabilire un'aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- **Che** l'art.1, comma 5 della legge 27/12/1997, n.449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiore al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
- **Che** l'art.8, comma 1 del D.lgs. n.504/1992 stabilisce che l'aliquota può essere stabilita da Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
- **Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n.69 del 13/11/2003, modificato ed integrato dalle delibere di C.C. n.11 del 01/06/2006 e 21/04/2007;
- **Considerato** che l'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;
- **Visto** l'art.1, comma 169 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010, che ha disposto il rinvio al 31.03.2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- **Richiamato** il D.L. n. 112, convertito in L 133;
- Richiamato il D.L. n. 93, convertito in L 126 del 24.07.2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita: "7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto l'art.1 del D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito nella legge 24 Luglio 2008, n.126, che ha esentato il pagamento dell'I.C.I. sull'abitazione principale;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 04.02.2011;
Vista la Legge n.220 del 13.12.2010 G.U.n.297 del 21.12.2010 suppl.ordinario n.281 (Legge Finanziaria 2011);
- **PRESO** ATTO degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione ;
- **VISTE** le disposizioni legislative richiamate in precedenza ;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ;
- **VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto di C.C.n.48 del 31.10.2009;
- **VISTO** il Regolamento Comunale I.C.I. approvato con atto consiliare N. 8 del 28.02.2000;
- **VISTO** l'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241;

Escono dall'aula i consiglieri **Pepe e Orlandino**;

Con n.12 voti favorevoli, n.2 contrari(Saponaro, Tarantino,) e n.2 astenuti(Annichiarico e Peciccia,), su n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di stabilire che le aliquote ICI applicate dal comune di Carovigno per l'annualità 2011 sono le seguenti:

○ Terreni Agricoli	Aliquota ordinaria: 6,00 per mille;
○ Aree Fabbricabili	Aliquota ordinaria: 6,00 per mille;
○ Abitazione Principale (Cat.A1;A8;A9)	Aliquota 5,5 per mille;
○ Altri Fabbricati	Aliquota 6,00 per mille;
○ Detrazione per abitazione principale	è di € 129,11;
○ Abitazione principale	esentato art.1 della legge 24 Luglio 2008,n.126;
- di dare che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;
- di dare atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2011 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art.1, comma 1569 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007).
- di pubblicare il presente atto per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, così come previsto dal comma 4 dell'art.58 del D.Lgs n.446/97;
- Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, con il seguente risultato:
Favorevoli n. 14 contrari n. 2 (Saponaro e Tarantino).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Carovigno, li 08/04/2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Fernando Tarantino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Carovigno, li 08/04/2011

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fernando Tarantino

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sbano Giuseppe

IL II Segretario Generale
Dott. Vito Antonio Maggiore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì, 27/04/2011

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio Maggiore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27/04/2011 al 12/05/2011, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 22/04/2011

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
